



Circolare Informativa <<Fiscalità>>
28 dicembre 2021

Decreto "Fisco-Lavoro" n.146/2021- conversione in legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto "Fisco-Lavoro", di seguito si riportano le principali novità apportate con valenza fiscale.

Irap non versata

È confermata la **proroga** dal 30 novembre 2021 **al 31 gennaio 2022** del termine previsto dall'art.42-bis, comma 5, D.L. n. 104/2020, per la regolarizzazione, senza sanzioni e interessi, degli **omessi versamenti IRAP** conseguenti all'errata applicazione dell'esonero accordato dall'art. 24, D.L. n. 34/2020, ovvero il Decreto Rilancio, in relazione al superamento dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Sistema tessera sanitaria

È disposta la **proroga al 1° gennaio 2023** dell'obbligo, posto in capo ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Viene inoltre confermato, per tutto l'anno 2022, il **divieto di fatturazione elettronica** tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Esterometro

È disposta la proroga dal 1° gennaio **al 1° luglio 2022** dell'abolizione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. esterometro).

Scritture di magazzino

Viene disposta la **modifica delle soglie** monetarie di cui all'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 695/1996, il cui superamento impone la **tenuta delle scritture di magazzino**.

In particolare, la tenuta delle scritture ausiliarie è obbligatoria a partire **dal secondo periodo d'imposta successivo** a quello in cui, **per la seconda volta** consecutivamente, l'ammontare dei **ricavi** di cui all'art. 53, TUIR, ed il valore complessivo delle **rimanenze** di cui agli artt. 59 e 60, TUIR, superano, rispettivamente, le **nuove soglie di 5,164 milioni** e di **1,1 milioni** di euro (in precedenza, 10 miliardi e 2 miliardi di lire).

L'obbligo **cessa** a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la **seconda**



volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tali limiti.

Ai fini dell'applicazione dei nuovi limiti **non è prevista una specifica decorrenza** e, pertanto, per verificare l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino nel 2021, i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare devono verificare se nel 2018 e nel 2019 hanno superato i nuovi limiti.

Trasporti internazionali e IVA

A decorrere **dal 1° gennaio 2022** è disposta la modifica dell'art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, che qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del comma 1 dell'art. 69, D.P.R. n. 633/1972 (Iva da assolvere in dogana).

La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 9, D.P.R. n. 633/1972, precisa, in particolare, che **non possono beneficiare della non imponibilità IVA** i servizi di trasporto **resi a soggetti diversi**:

- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore dei servizi di spedizione relativi a trasporti internazionali.

Le nuove limitazioni all'operatività del regime di non imponibilità IVA accordato ai servizi di trasporto internazionali fanno tuttavia salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2022.

IMU abitazione principale

Nei casi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la **residenza anagrafica in immobili diversi**, è previsto che l'**esenzione IMU** o l'applicazione dell'aliquota ridotta accordata all'abitazione principale operi **in relazione a una sola abitazione**, sia se i due immobili sono situati nello stesso Comune, sia se sono posti nel territorio di due Comuni diversi.

Comunicazione lavoro occasionale

Si veda la nostra [news di aggiornamento del 21 dicembre 2021](#), in cui abbiamo già trattato l'argomento.

Pagamenti a mezzo POS

A decorrere **dal 1° gennaio 2023** è previsto che in caso di **mancata accettazione di pagamenti**, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, si applichi la **sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4%** del valore della transazione per la quale è



stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Tale previsione è applicabile in capo ai soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

L'accertamento della violazione è posto in capo agli agenti di Polizia giudiziaria e agli organi che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, Legge n. 689/1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in esame è il Prefetto territorialmente competente.

Credito R&S non spettante

In caso di **indebita compensazione** del **credito ricerca e sviluppo** (ex art. 3 D.L. 145/2013), per spese sostenute e ritenute in seguito non agevolabili, sarà **possibile il riversamento con stralcio integrale delle sanzioni** amministrative previste dall'art. 13 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997 e degli interessi.

Disposizioni sul contenzioso

In breve:

- **Non impugnabilità** degli estratti di ruolo dell'Agenzia delle entrate, salvo non sia dimostrato il pregiudizio;
- Nuove cause di **sospensione dell'attività imprenditoriale** (10% lavoratori "in nero", violazioni gravi su tutela della salute e sicurezza);
- Proroga versamento rate "**rottamazione-ter**": conferma per chi ha chiuso al 14/12/2021;
- Estensione termine pagamento **cartelle esattoriali** a 180 giorni (non per il ricorso e per gli atti di Inps ed enti territoriali);
- Riapertura termini comunicazioni di irregolarità (**avvisi bonari**), conferma al 16/12 trascorso.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti